

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

**RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

in ottemperanza all'ordinanza n. 7959/2022 Reg. Prov. Cau. , emessa dal TAR Lazio – Sez. IV all'esito dell'udienza cautelare svoltasi in data 21 dicembre 2022 e pubblicata in data 27 dicembre 2022, relativa al ricorso n. 13960/2022 R.G. proposto dal Sig. Nicola Albanese

I sottoscritti Avvocati Giulio Maria Calvani (C.F. CLVGM78T06L109X – pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org) e Antonio Calvani (C.F. CLVNTN74C06L109J – pec: a.calvani@pec.avvocati-associati.org), del Foro di Trani, nella qualità di difensori del Sig. **Nicola Albanese** (C.F. LBNCL67A15F284O), nel giudizio R.G. n. 13960/2022 pendente dinnanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, provvedono alla redazione del presente **avviso di notifica per pubblici proclami**, di cui chiedono la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all'ordinanza n. 7959/2022 Reg. Prov. Cau., emessa dal TAR Lazio – Sez. IV e pubblicata in data 27 dicembre 2022 nell'ambito del predetto giudizio R.G. n. 13960/2022.

In esecuzione della già richiamata ordinanza, si riporta di seguito:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IV, R.G. n. 13960/2022.

2) Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata:

- Nicola Albanese (ricorrente)

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* (amministrazione intimata)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* (amministrazione intimata)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (amministrazione intimata)
- Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni – RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (amministrazione intimata)
- FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (amministrazione intimata)

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso

Il ricorso è finalizzato a ottenere l’annullamento e la riforma, *in parte qua* e nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei seguenti provvedimenti:

- Graduatoria di merito, pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-ar-0>, relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)*” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, nella parte in cui assegna, complessivamente, 23,375 pt.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

al ricorrente, collocandolo al 184° posto;

- Esito della prova scritta sostenuta dal Sig. Nicola Albanese in data 22 giugno 2022 alle ore 09.30, reso noto in data 21 luglio 2022, nella parte in cui gli vengono erroneamente detratti 0,375 pt. per la risposta fornita al quesito n. 11 e, quindi, complessivamente assegnati 22,125 pt.;
- Questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022, alle ore 9.30, a Foggia, nella parte in cui prevede il quesito n. 11 e la relativa risposta ritenuta “esatta”, riguardante le fasi del procedimento di revisione costituzionale;
- Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, *“per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022, nella parte in cui prevede, all’art. 6 comma 2, valutazioni differenti dei titoli posseduti a seconda della data di conseguimento di questi ultimi, attribuendo un punteggio raddoppiato a coloro che hanno conseguito il diploma entro i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda;
- ove occorra e per quanto di ragione, i verbali (di estremi non conosciuti) con cui sono stati predisposti i questionari (con le relative risposte esatte) da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la Fiera di Foggia;
- ove occorra e per quanto di ragione, i verbali (di estremi non conosciuti) di svolgimento e di correzione della predetta prova scritta;
- ove occorra e per quanto di ragione, il verbale (di estremi non conosciuti) con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al profilo di “operatore data entry” per la Corte di Appello di Bari

nell'ambito del Concorso per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale – Ministero della Giustizia;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

Il ricorso è altresì finalizzato a ottenere l'accertamento dell'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 24,50 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.

Sunto dei motivi di ricorso:

1. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con il primo motivo si è ribadito l'interesse del ricorrente alla correzione del punteggio che gli è stato complessivamente attribuito dalla Commissione di Valutazione, in modo da determinare la sua corretta collocazione in graduatoria al fine di conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della graduatoria stessa dal quale il Sig. Albanese potrebbe ottenere un risultato vantaggioso in termini occupazionali (cfr. in tal senso Tar Lazio – Roma, sent. n. 27/2019; nello stesso senso Tar Basilicata, sent. n. 592/2010).

2. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

Nel corso della prova scritta relativa al concorso di cui trattasi, tra le domande contenute nel

questionario somministrato al Sig. Albanese, c'era la seguente:

“11. Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?”

Le tre risposte possibili erano:

- *Tre*
- *Cinque*
- *Quattro*

L'odierno ricorrente rispondeva selezionando la risposta *“cinque”* ma tale risposta veniva considerata errata (con conseguente decurtazione di punteggio pari a 0,375 pt.), a fronte di quella ritenuta giusta dalla Commissione (*“quattro”*).

Il quesito di cui trattasi, presente nel test sottoposto all'odierno ricorrente durante la prova d'esame svoltasi a Foggia in data 22 giugno 2022 – ore 9.30, era certamente da considerare ambiguo e la risposta ritenuta corretta dalla Commissione, certamente sbagliata.

Come noto, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il procedimento di revisione costituzionale si articola in (almeno) cinque fasi: 1) l'iniziativa; 2) il primo esame di Camera e Senato; 3) il secondo esame di Camera e Senato; 4) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; 5) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A questi **cinque passaggi** se ne può aggiungere un sesto (eventuale e facoltativo) e cioè quello del referendum confermativo nel caso in cui il disegno di legge costituzionale sia stato approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta, e nel caso in cui la consultazione popolare sia richiesta da un quinto dei componenti di una Camera, ovvero da cinque Consigli regionali o da cinquecentomila elettori.

La risposta fornita al quesito dall'odierno ricorrente, pertanto, era certamente corretta, essendo cinque le

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

fasi “certe” del procedimento di revisione costituzionale, ed essendocene una sesta eventuale (e, comunque, la risposta “sei” non era tra quelle contemplate nel quiz sottoposto al Sig. Albanese).

Del tutto inspiegabilmente, quindi, in sede di correzione del quesito è stata assegnata una penalità di 0,375 pt. al Sig. Albanese, avendo RIPAM – Formez ritenuto errata la risposta da quest’ultimo fornita (“cinque”) a fronte della risposta ritenuta corretta da parte delle amministrazioni resistenti (“quattro”).

Alle medesime conclusioni è già pervenuto lo stesso TAR del Lazio, con le due sentenze n. 12043 del 21 settembre 2022 e n. 14605 del 10 novembre 2022, in due casi identici a quello in esame e riguardanti lo stesso questionario somministrato in data 22 giugno 2022 per lo stesso concorso. Nelle predette pronunce il TAR Lazio ha stabilito che “secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.

Non essendo prevista, tra le opzioni indicate, la risposta “sei” e in considerazione del fatto che il referendum confermativo è solo eventuale, ecco che **la risposta corretta (tra quelle presenti) al quesito formulato non poteva che essere “cinque”**.

3. - IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ART. 21 DELLA CARTA UE E DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N.127/1997; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI L’ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO PREVEDE IL RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER I TITOLI LADDOVE IL DIPLOMA SIA STATO CONSEGUITO ENTRO SETTE ANNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Il ricorrente è stato chiaramente pregiudicato dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6, comma 2, del Bando nella parte in cui attribuisce il raddoppio del punteggio per i titoli posseduti, laddove il diploma sia stato conseguito entro sette anni dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, lo stesso (diplomato nel 1985) avrebbe certamente conseguito una migliore posizione in graduatoria, con maggiori possibilità di assunzione sia nel Distretto di Corte di Appello di Bari sia presso altri Distretti, a seguito di scorrimento.

Il richiamato criterio appare illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo di accesso al concorso.

Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati (evidentemente più giovani) che godono del raddoppio del punteggio e quelli (come il ricorrente) che non godono di tale beneficio, con la conseguenza (assurda) che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni, anche se con un voto più basso, hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito il diploma oltre i 7 anni, anche se con un voto più alto.

Tale criterio, pertanto, non mira a selezionare i migliori candidati (obiettivo, questo, di qualunque selezione concorsuale) ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o sono semplicemente più giovani.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il predetto criterio perché contrario al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt. 4 e 51 Cost.), dal momento che le selezioni di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici,

nulla potendo valere la data del conseguimento di un titolo di studio.

Il predetto criterio opera indirettamente una inaccettabile discriminazione fondata sull'età del candidato perché il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto, di fatto, nei confronti dei candidati più anziani rispetto a quelli più giovani, con il solo obiettivo di preferire e agevolare questi ultimi rispetto ai primi.

Tale criterio di valutazione punta, quindi, a favorire in modo eccessivo i giovani candidati a discapito di quelli più anziani, in palese violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni fondate esclusivamente sull'età.

Il criterio di cui trattasi, pertanto, è meritevole di annullamento, tenuto conto del grave pregiudizio subito dal Sig. Albanese che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione in graduatoria con evidenti ripercussioni positive in termini di assunzione.

4. Indicazione dei controinteressati

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)”* relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, di cui si allega copia al presente avviso.

Studio Legale
CALVANI
Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it , attraverso le modalità rese note sul medesimo sito.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma, Sez. IV, con Ordinanza n. 7959/2022 Reg. Prov. Cau. pubblicata in data 27 dicembre 2022 nell’ambito del giudizio n. 13960/2022 Reg. Ric., di cui si allega copia al presente avviso.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

per il Sig. Nicola ALBANESE, nato a Molfetta (BA) il 15 gennaio 1967 e residente a Bisceglie (BT) in Via della Libertà n. 80 (C.F. LBNNCL67A15F2840), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulio Maria Calvani (C.F. CLVGMR78T06L109X – pec g.calvani@pec.avvocati-associati.org – fax 080.3968176) e Antonio Calvani (C.F. CLVNTN74C06L109J – pec a.calvani@pec.avvocati-associati.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Molfetta al Viale Pio XI n. 48/10 e con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: g.calvani@pec.avvocati-associati.org , risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), in forza di mandato alle liti in calce, su foglio separato allegato al presente atto

- ricorrente

contro

- Ministero della Giustizia (CF. 97591110586), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio, sito in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

- resistente

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (CF. 80188230587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

- resistente

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (CF. 80243510585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

- resistente

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – RIPAM (CF. 80243510585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio sito in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

- resistente

- FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. (CF. 80048080636), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio sito in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege

- resistente

e nei confronti di

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

- **Domenico DE TOMA**, nato a Bisceglie (BT) il 31 luglio 1982 (CF. DTMDNC82L31A883B), classificatosi con 23,5 pt. al posto n. 181 della graduatoria di merito del Concorso Ministero della Giustizia – Profilo Data Entry – per il Distretto di Corte di Appello di Bari

- **controinteressato**

- **Giovanna REGANO**, nata ad Andria il 16 maggio 1982 (CF. RGNGNN83E56A285U), classificatasi con 24,124 pt. al posto n. 160 della graduatoria di merito del Concorso Ministero della Giustizia – Profilo Data Entry – per il Distretto di Corte di Appello di Bari

- **controinteressata**

per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari

- della Graduatoria di merito (**All. 1**), pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-ar-0> (**All. 2**), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”, nella parte in cui assegna, complessivamente, 23,375 pt. al ricorrente, collocandolo al 184° posto;
- dell’esito della prova scritta sostenuta dal Sig. Nicola Albanese in data 22 giugno 2022 alle ore 09.30, reso noto in data 21 luglio 2022, nella parte in cui gli vengono erroneamente detratti 0,375 pt. per la risposta fornita al quesito n. 11 e, quindi, complessivamente assegnati 22,125 pt. (**All. 3**);
- del questionario somministrato al ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 22

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

giugno 2022, alle ore 9.30, a Foggia, nella parte in cui prevede il quesito n. 11 e la relativa risposta ritenuta “esatta”, riguardante le fasi del procedimento di revisione costituzionale (All. 3);

- del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, “per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022 (All. 4), nella parte in cui prevede, all’art. 6 comma 2, valutazioni differenti dei titoli posseduti a seconda della data di conseguimento di questi ultimi, attribuendo un punteggio raddoppiato a coloro che hanno conseguito il diploma entro i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda;*
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) con cui sono stati predisposti i questionari (con le relative risposte esatte) da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta svoltasi in data 22 giugno 2022 alle ore 9.30 presso la Fiera di Foggia;*
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (di estremi non conosciuti) di svolgimento e di correzione della predetta prova scritta;*
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale (di estremi non conosciuti) con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al profilo di “operatore data entry” per la Corte di Appello di Bari nell’ambito del Concorso per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 5.410 unità di personale non dirigenziale – Ministero della Giustizia.*
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.*

per l'accertamento

dell'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 24,50 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.

F A T T O

Con bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Commissione RIPAM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - n. 26 del 1° aprile 2022, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale “per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” (All. 4).

Entro il termine di scadenza previsto dal Bando, l’odierno ricorrente trasmetteva, nelle forme e con le modalità ivi indicate, la sua domanda di partecipazione per il profilo di “operatore data entry” (Area Seconda, Fascia Economica F1) per il Distretto della Corte di Appello di Bari (n. 112 unità messe a concorso).

In data 14 giugno 2022 veniva pubblicato, sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-ripam-giustizia-totale-5410-unita-tempo-determinato-personale-non-dirigenziale-cu-0> il diario delle prove d’esame e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con l’indicazione, per l’odierno ricorrente, di recarsi presso la Fiera di Foggia alle ore 9.30 del 22 giugno (All. 5).

Ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso, la prova d’esame consisteva in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti e che, per il profilo di “operatore data entry”, verteva sulle seguenti materie: elementi di informatica, elementi di diritto pubblico, lingua inglese.

Ai sensi del Bando, per ciascuna risposta esatta sarebbe stato attribuito un punteggio di + 0,75 pt. , per

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

ciascuna mancata risposta sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0 e per ciascuna risposta sbagliata sarebbe stato attribuito un punteggio pari a – 0,375 pt.

Il Sig. Albanese svolgeva in data 22 giugno 2022 la sua prova scritta (come da certificato di partecipazione – All. 6), nelle forme e con le modalità indicate dal Bando (e cioè mediante strumentazione informatica e apposita piattaforma digitale), e in data 21 luglio 2022 veniva pubblicato, sul sistema “Step-one 2019”, l’esito della prova scritta sostenuta (All. 3).

L’odierno ricorrente, pertanto, accertava di aver superato la prova (avendo conseguito complessivamente 22,125 pt.), avendo risposto correttamente a 33 domande e avendone sbagliate 7.

Tra le risposte errate, però, il ricorrente si accorgeva che veniva compresa anche quella fornita al quesito n. 11 consistente nella seguente domanda: “Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?”. Le possibili risposte erano le seguenti: 1) Tre ; 2) Cinque ; 3) Quattro .

Nonostante i dubbi sulle tre opzioni presenti, l’odierno ricorrente optava per la risposta n. 2 (cinque) che, però, in sede di correzione della prova veniva considerata errata in quanto la risposta giudicata corretta sarebbe stata la n. 3 (quattro).

In ragione del (presunto) errore attribuito nella risposta del Sig. Albanese, lo stesso si vedeva decurtato 0,375 pt.

*Successivamente, in data 23 settembre 2022, veniva comunicata sul sito del Formez e del Ministero della Giustizia (All. 2) la pubblicazione delle graduatorie di merito e il Sig. Albanese apprendeva di essersi collocato alla posizione n. 184 della graduatoria di merito (All. 1) con **23,375 pt.** , pari alla somma tra 22,125 pt. conseguiti per la prova d’esame e 1,25 pt. conseguiti per i titoli posseduti (22,125 + 1,25 = 23,375).*

In data 25 settembre 2022 l’odierno ricorrente trasmetteva apposita pec al Formez SpA e al Ministero

della Giustizia per chiedere una revisione in autotutela del punteggio allo stesso attribuito e, quindi, della graduatoria approvata, in ragione del fatto che la risposta fornita al quesito n. 11, valutata come errata in sede di correzione, dovesse essere considerata corretta, con conseguente attribuzione del punteggio spettante, ma alla predetta comunicazione il Ministero della Giustizia rispondeva negativamente (All. 7).

Con altra comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 26 ottobre 2022 (All. 7 bis), il Sig. Albanese, attraverso il suo procuratore, formulava richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere gli indirizzi dei candidati classificatisi, nella graduatoria del concorso “data entry” per il Distretto di Corte di Appello di Bari, nelle posizioni dalla n. 152) alla n. 183), potenzialmente controinteressati, al fine di notificare il presente ricorso, non ricevendo però alcuna risposta.

* * * * *

Riassunti così, brevemente, i fatti di causa, appare evidente come i provvedimenti indicati in epigrafe siano palesemente illegittimi per cui se ne chiede l'annullamento, con l'adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con tale motivo, preliminarmente, si intende prevenire ogni eventuale eccezione delle amministrazioni resistenti sull'esistenza dell'interesse del ricorrente alla presente azione e sulla cosiddetta “prova di resistenza”.

*Come già si è avuto modo di evidenziare, infatti, il Sig. Albanese, all'esito della prova concorsuale e della valutazione dei suoi titoli, ha totalizzato un punteggio pari a **23,375 pt.**, classificandosi come “idoneo”, al posto n. 184 della graduatoria finale di merito per il profilo “data entry” per il Distretto*

di Corte d'Appello di Bari.

L'odierno ricorrente, pertanto, ove gli venisse attribuita (per le ragioni che saranno illustrate infra) la risposta esatta al quesito n. 11, si vedrebbe riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 1,125 pt. (0,375 sottratti + 0,75 per la risposta esatta = + 1,125), ottenendo complessivamente 24,5 pt (23,375 + 1,125 = 24,5) e collocandosi, così, al n. 152 della graduatoria (con un "salto" di 32 posizioni), in ragione del titolo di preferenza dichiarato in sede di domanda di partecipazione e riconosciuto da RIPAM al Sig. Albanese.

L'odierno ricorrente, pertanto, sarebbe a poche posizioni di distanza dall'ultimo dei vincitori di concorso (Palermo Annalisa, al posto n. 112 con 25,75 pt.) nel Distretto di Corte d'Appello di Bari per cui ha concorso, nell'ambito di una graduatoria destinata a "scorrere" in ragione delle assai numerose rinunce che già si stanno registrando.

L'art. 8, comma 3, del bando, inoltre, fa esplicito riferimento alle modalità previste dall'art. 14, comma 11, del D.L. 80/2021 per coprire posti resisi vacanti in quelle graduatorie che risultassero incapienti.

La predetta norma prevede, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia (come quello in esame) la possibilità, per l'amministrazione, di coprire i posti messi a concorso per un determinato profilo e rimasti vacanti, attingendo dalle graduatorie degli idonei non vincitori di altri distretti.

*In ragione del fatto che in molti distretti le graduatorie del profilo data entry sono incapienti (vedasi, tra le tante, la graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Ancona con 71 posti messi a concorso e 52 persone utilmente collocate in graduatoria – **doc. 8**; oppure quella relativa al distretto di Bologna con 162 posti messi a concorso e 113 persone utilmente collocate in graduatoria – **doc. 9**; oppure quello di Firenze con 156 posti messi a concorso e 102 persone in graduatoria – **doc. 10**) e, comunque, stanno facendo registrare diverse rinunce, è interesse del Sig. Albanese ottenere una*

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

posizione migliore in graduatoria per poter ambire all'assunzione, potendo scegliere anche un distretto diverso da quello di Bari, a seguito di scorrimento della graduatoria degli idonei.

*A tanto aggiungasi che, come noto, l'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n. 165/2001, stabilisce la validità delle graduatorie di concorso in **due anni** dalla loro approvazione, potendo in questo lasso di tempo essere utilizzate per ulteriori ed eventuali esigenze, sia dall'amministrazione che ha bandito il concorso sia da altre che volessero farlo.*

Alla luce di quanto sopra, sussiste certamente l'interesse a ricorrere da parte del Sig. Albanese poiché, sebbene lo stesso – in caso di accoglimento del ricorso – non rientrerebbe in posizione utile per risultare vincitore del concorso per il profilo "data entry" nel distretto di Corte di Appello di Bari per cui ha presentato domanda, sicuramente potrà ottenere una migliore posizione in graduatoria e, quindi, potrà beneficiare con una certa priorità di eventuali scorrimenti della medesima, anche presso altri distretti.

*A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di osservare che "il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore e dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche **per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe consentire un risultato vantaggioso in termini occupazionali**" (Tar Lazio – Roma, sent. n. 27/2019; nello stesso senso Tar Basilicata, sent. n. 592/2010).*

L'odierno ricorrente, pertanto, ha certamente interesse non solo alla rettifica del proprio punteggio, ma anche a quella della graduatoria in cui è collocato, al fine di avere maggiori chance di essere assunto, in prima battuta, presso il distretto di Corte di Appello di Bari o, in alternativa, presso altro distretto.

D'altro canto, con riferimento alla tempestività del presente ricorso, l'odierno ricorrente ha dovuto

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

attendere la pubblicazione della graduatoria di merito per poter impugnare, unitamente a quest'ultima, tutti gli atti presupposti (ivi compreso l'esito della sua prova scritta) dal momento che solo al momento della pubblicazione della graduatoria di merito è emersa la lesione della sua posizione giuridica soggettiva, in quanto con il punteggio conseguito (e non sapendo i punteggi conseguiti da tutti gli altri partecipanti) il Sig. Albanese avrebbe anche potuto rientrare tra i vincitori di concorso.

Avendo verificato la sua posizione al momento della pubblicazione della graduatoria di merito (avvenuta in data 23 settembre 2022), solo allora la lesione della sua posizione giuridica soggettiva e, conseguentemente, il suo interesse a ricorrere sono diventati attuali.

Per quanto suesposto, quindi, si ritiene incontestabile l'interesse del ricorrente alla presente impugnativa (con superamento della cosiddetta "prova di resistenza") e la tempestività della stessa.

* * * * *

2. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

Come si è già avuto modo di evidenziare in fatto, il ricorrente ha partecipato al Concorso di cui trattasi per l'assunzione di 112 operatori "data entry" da assumere, a tempo determinato, dal Ministero della Giustizia presso il distretto di Corte di Appello di Bari.

Il Sig. Albanese, pertanto, ha sostenuto l'unica prova scritta prevista dal bando (art. 7) consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova concorsuale era di 30 punti, con l'attribuzione di punteggio a ciascun quesito secondo il seguente schema:

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

- 0,75 pt. per ciascuna risposta esatta
- 0,00 pt. per ciascuna mancata risposta
- - 0,375 pt. per ciascuna risposta errata.

L'odierno ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'esito della prova, ha potuto verificare che gli era stato attribuito un punteggio pari a 22,125 per effetto delle 33 risposte corrette date e delle 7 considerate errate.

Tra le risposte errate, tuttavia, rientrava quella fornita dal Sig. Albanese al quesito n. 11.

Il predetto quesito era così formulato: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?"

Le tre risposte possibili erano:

- Tre
- Cinque
- Quattro

L'odierno ricorrente rispondeva selezionando la risposta "cinque" ma tale risposta veniva considerata errata (con conseguente decurtazione di punteggio pari a 0,375 pt.) a fronte di quella ritenuta giusta dalla Commissione ("quattro").

A tale riguardo preme evidenziare l'erroneità in cui è incorsa la Commissione di Valutazione indicando come sbagliata la risposta fornita dal Sig. Albanese.

Preliminarmente va rilevato come l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte (stando a quanto in più circostanze stabilito dalla

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

giurisprudenza amministrativa di Tar e Consiglio di Stato) possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità e irragionevolezza, o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

*Tuttavia il Consiglio di Stato ha chiarito in molteplici pronunce che “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio di par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 158 del 5 gennaio 2021; nello stesso senso anche Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 17 giugno 2015, n. 3060; TAR Lazio, Sez. III – quater, sent. n. 7392/2018; TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. n. 7095/2018; TAR Lazio, Sez. III-quater, sent. n. 5288/2018).*

Nel caso in esame non c’è ombra di dubbio che il quesito presente nel test sottoposto all’odierno ricorrente, durante la prova d’esame svoltasi in data 22 giugno 2022 – ore 9.30, fosse da considerare ambiguo e la risposta ritenuta corretta dalla Commissione, certamente sbagliata.

Come noto, è l’art. 138 della Costituzione a disciplinare il procedimento cosiddetto “aggravato” da seguire per modificare la Costituzione o per approvare leggi costituzionali.

Il predetto articolo recita: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Il procedimento di revisione costituzionale, quindi, si innesta sulla struttura del procedimento legislativo ordinario, dal quale si distingue per alcuni “aggravamenti” (da cui discende il carattere “rigido” della nostra Costituzione), in parte necessari e in parte eventuali: quelli necessari si risolvono nel raddoppio dell’iter procedimentale, con la richiesta di quattro approvazioni parlamentari (due per ciascuna Camera) e nella necessità di conseguire come minimo la maggioranza assoluta nella seconda deliberazione; quelli eventuali, nella possibilità di referendum costituzionale, qualora non si sia raggiunta, nella seconda deliberazione, la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera.

Ecco che quindi appare chiaro come il procedimento di revisione costituzionale (contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di Valutazione RIPAM) si articoli in (almeno) cinque fasi: 1) l’iniziativa; 2) il primo esame di Camera e Senato; 3) il secondo esame di Camera e Senato; 4) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; 5) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A questi cinque passaggi se ne può aggiungere un sesto (eventuale e facoltativo) e cioè quello del referendum confermativo nel caso in cui il disegno di legge costituzionale sia stato approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta, e nel caso in cui la consultazione popolare sia richiesta da un quinto dei componenti di una Camera, ovvero da cinque Consigli regionali o da cinquecentomila elettori.

La risposta fornita al quesito dall’odierno ricorrente, pertanto, era certamente corretta, essendo cinque le fasi “certe” del procedimento di revisione costituzionale, ed essendocene una sesta eventuale (e, comunque, la risposta “sei” non era tra quelle contemplate nel quiz sottoposto al Sig. Albanese).

Del tutto inspiegabilmente, quindi, in sede di correzione del quesito è stata assegnata una penalità di

0,375 pt. al Sig. Albanese , avendo RIPAM – Formez ritenuto errata la risposta da quest’ultimo fornita (“cinque”) a fronte della risposta ritenuta corretta da parte delle amministrazioni resistenti (“quattro”).

Ma che tale risposta non potesse in alcun modo essere considerata corretta emerge con chiarezza anche da un’altra, evidente, circostanza.

*Il quesito n. 1 del test somministrato al Sig. Albanese era il seguente: “Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale, **il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico**, la terza fase è quella definita:*

- *Istruttoria*
- *Integrativa dell’efficacia*
- *Costitutiva”.*

*Ora, a prescindere dal fatto che il Sig. Albanese ha risposto correttamente a quest’ultima domanda, come potrebbe mai essere ammissibile che, **nello stesso questionario**, si dica, nella domanda n. 1, che il procedimento di approvazione della legge ordinaria consta di quattro fasi, sostenendo al contempo, alla domanda n. 11, che **anche il procedimento di modifica della Costituzione** (che, come si è detto, è un procedimento “aggravato” certamente da una fase in più, oltre che da un’altra, solo eventuale) **si articoli, allo stesso modo, in quattro fasi?***

All’interno del medesimo questionario, pertanto, emerge con chiarezza una aporia concettuale intollerabile e, quindi, l’errore evidente in cui è incorsa la Commissione RIPAM.

Da tale errore deriva anche la contraddittorietà e la manifesta irragionevolezza della decisione di penalizzare il Sig. Albanese detraendogli ingiustamente il punteggio di 0,375.

Alle medesime conclusioni è già pervenuto Codesto Ecc.mo TAR del Lazio che, con le due sentenze

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

n. 12043 del 21 settembre 2022 e n. 14605 del 10 novembre 2022, in due casi identici a quello in esame e riguardante lo stesso questionario somministrato in data 22 giugno 2022 per lo stesso concorso, ha chiarito quanto segue: “la risposta ritenuta esatta dalla Commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali. A parte l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei componenti”), la promulgazione, la pubblicazione.”

“ Quindi – proseguono le due sentenze del Tar Lazio n. 12043/2022 e 14605/2022 – secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.

Non essendo prevista, tra le opzioni indicate, la risposta “sei” e in considerazione del fatto che il referendum confermativo è solo eventuale, ecco che la risposta corretta (tra quelle presenti) al quesito formulato non poteva che essere “cinque”.

Alla luce di quanto sopra appare evidente come l’amministrazione resistente debba eliminare la penalità ingiustamente assegnata all’odierno ricorrente e aggiungere il punteggio previsto per la risposta esatta, incrementando il punteggio complessivo conseguito dal Sig. Albanese di 1,125 pt. , per complessivi 24,50 (23,375 + 1,125 = 24,50).

* * * * *

3. - IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL’ART. 21 DELLA CARTA UE E DELLA

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.127/1997; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI L'ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO PREVEDE IL RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER I TITOLI LADDOVE IL DIPLOMA SIA STATO CONSEGUITO ENTRO SETTE ANNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO.

Sotto altro profilo il ricorrente è stato chiaramente pregiudicato dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6, comma 2, del Bando nella parte in cui attribuisce il raddoppio del punteggio per i titoli posseduti, laddove il diploma sia stato conseguito entro sette anni dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Nello specifico, l'art.6 comma 2, prevede quanto segue: "Qualora il diploma sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati".

Il pregiudizio subito dal ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, lo stesso avrebbe certamente conseguito una migliore posizione in graduatoria, con maggiori possibilità di assunzione sia nel Distretto di Corte di Appello di Bari sia presso altri Distretti, a seguito di scorrimento.

E infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione (All. II), il ricorrente ha conseguito il proprio titolo di studio con la votazione di 43/60, ottenendo di conseguenza solo 1,25 punti perché il diploma di scuola superiore è stato conseguito nel 1985 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio.

Laddove tale ingiusto e discriminante criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, il ricorrente

avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione.

Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo.

Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati (evidentemente più giovani) che godono del raddoppio e quelli (come il ricorrente) che non godono di tale beneficio, con la conseguenza (francamente assurda) che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni, anche se con un voto più basso, hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito il diploma oltre i 7 anni, anche se con un voto più alto.

Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati (obiettivo, questo, di qualunque selezione concorsuale) ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o sono semplicemente più giovani.

Viene in tal modo aggirata la norma che impedisce di introdurre nei bandi di concorso discriminazioni legate all'età dei partecipanti, di fatto tagliando fuori chi – come l'odierno ricorrente – ha oltre cinquantacinque anni, è in uno stato di disoccupazione e, viste le criticità nel mercato del lavoro per chi ha la sua età, sta provando i concorsi nel pubblico impiego, anche a tempo determinato.

Il criterio, quindi, è ingiusto e irragionevole perché riconduce l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo alla data di conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al concorso, perché solo chi ha conseguito il titolo di recente può beneficiare di un punteggio più alto.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il predetto criterio perché contrario al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt. 4 e 51 Cost.), dal momento che le selezioni di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici,

nulla potendo valere la data del conseguimento di un titolo di studio.

In ragione dei predetti principi, pur essendo pacifico che i criteri di selezione dei concorsi pubblici siano espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l' idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, e, per tale motivo, non sono sindacabili dal G.A., nel caso di specie siamo dinnanzi a un evidente esercizio irragionevole del potere discrezionale della pubblica amministrazione che sfocia nell'eccesso di potere che, come noto, rappresenta uno dei vizi di legittimità degli atti amministrativi per cui se ne può chiedere l'annullamento.

In una vicenda analoga, con la sentenza n. 1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che quello fondato sulla distanza temporale del conseguimento del titolo di studio è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale".

Ma non è tutto.

Il predetto criterio opera indirettamente anche una inaccettabile discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto, di fatto, nei confronti dei candidati più anziani rispetto a quelli più giovani, con il solo obiettivo di preferire e agevolare questi ultimi rispetto ai primi.

Tale criterio di valutazione, però, prevedendo l'attribuzione di un considerevole punteggio aggiuntivo a chi abbia conseguito il titolo di studio entro i 7 anni dalla data di presentazione delle candidature per il concorso, punta, in realtà, a favorire in modo eccessivo i giovani candidati a discapito di quelli più anziani (e magari con meno opportunità di trovare un'occupazione), in palese violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni fondate esclusivamente sull'età.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare anche l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone (...) di una particolare età".

*A tale proposito, anche l'art.3, comma 6, della legge n. 127/1997 ha sancito che, nel nostro ordinamento, la partecipazione ai concorsi pubblici **"non è soggetta a limiti di età"**, né tale norma può essere aggirata attraverso uno stratagemma (quello del punteggio aggiuntivo a chi abbia conseguito il titolo di studio da meno di 7 anni) che punta chiaramente a discriminare alcuni e ad avvantaggiare altri, solo su base anagrafica.*

Appare evidente, pertanto, come il predetto criterio di attribuzione del punteggio aggiuntivo sia irragionevole in quanto produce una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione apparente, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici.

Il criterio di cui trattasi, pertanto, è meritevole di annullamento, tenuto conto del grave pregiudizio subito dal Sig. Albanese che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione in graduatoria con evidenti ripercussioni positive in termini di assunzione.

Questa difesa, d'altro canto, non ignora il contenuto dell'art. 14, comma 2 lett. b), del D.L.n. 80/2021, convertito con la legge n. 113/2021, per cui "per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i titoli valutabili ai sensi del presente con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

*a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia **possono prevedere** che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”, tuttavia tale norma (dal tenore palesemente incostituzionale che si chiede di valutare anche al fine di un'eventuale giudizio di legittimità costituzionale, stante la sua rilevanza nel caso di specie), prevede solo una possibilità (e non un obbligo) di attribuire un punteggio aggiuntivo se il titolo di studio è stato conseguito entro i sette anni. Possibilità di cui, erroneamente e ingiustamente, le amministrazioni resistenti si sono avvalse.*

* * * * *

Istanza cautelare

Il fumus boni iuris si evince dai pregressi motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il periculum in mora , si evidenzia la necessità di una pronuncia cautelare al fine di sospendere i provvedimenti impugnati affinché le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, possano provvedere quanto prima al riesame della posizione del Sig. Nicola Albanese, eliminando la penalità attribuitagli per la risposta fornita al quesito n. 11 e aggiungendogli il punteggio relativo alla risposta esatta, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 24,50 pt. e aggiornamento della graduatoria.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Per valutare l'esigenza cautelare, inoltre, occorre richiamare quanto stabilito dall'art. 33 del D.L. n. 17/2022 (c.d. decreto "bollette"): "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita".

Da ciò è innegabile che sussistono le esigenze cautelari ai fini di un rapido riesame del punteggio del ricorrente, tenuto conto degli inevitabili e prossimi scorrimenti della graduatoria degli idonei, tanto per il Distretto di Corte d'Appello di Bari, quanto per gli altri distretti privi di idonei.

Un possibile, imminente, scorrimento della graduatoria, infatti, potrebbe aggravare la posizione del ricorrente rispetto alle possibili assunzioni, laddove allo stesso non fosse riconosciuto il punteggio corretto (1,125 punti in più) e il dovuto miglior posizionamento in graduatoria: ne deriva che, con il passare del tempo, il ricorrente (attualmente disoccupato) rischia di perdere opportunità di lavoro e, soprattutto, l'assunzione a mano a mano che si rendono disponibili i posti.

Rimane quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al rapido ricalcolo del punteggio complessivo attribuito al Sig. Albanese e alla successiva rideterminazione della sua posizione in graduatoria.

E' chiaro, infatti, che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

correrebbe il serio rischio di perdere una occasione di lavoro (a tempo determinato, per giunta) tenuto conto dell'attuale posizione in graduatoria; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di “chance” da parte ricorrente.

Vi sono, pertanto, tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che induca l'Amministrazione a riesaminare la posizione del ricorrente.

P.Q.M.

Si chiede, in accoglimento del ricorso:

- ***in via principale**, l'annullamento degli atti impugnati come in epigrafe e, per l'effetto, l'accertamento dell'interesse del Sig. Nicola Albanese a vedersi attribuito il punteggio aggiuntivo di 1,125 pt. per la risposta esatta fornita al quesito n. 11 del test svoto in data 22 giugno 2022, con conseguente aggiornamento della graduatoria di concorso;*
- ***in via subordinata**, per le ragioni indicate nel motivo n. 3 del gravame, l'annullamento del criterio stabilito all'art. 6, comma 2, del Bando e, per l'effetto, l'aggiornamento dell'intera graduatoria finale relativa al Concorso per il profilo “Data Entry” del Distretto di Corte di Appello di Bari, nella parte in cui è stato attribuito il raddoppio del punteggio previsto per il diploma conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda al concorso;*
- ***in via cautelare**, concedere idonea misura cautelare volta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati, adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a determinare il riesame della posizione del Sig. Nicola Albanese e il ricalcolo del punteggio attribuito.*

Studio Legale
CALVANI
Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

* * * * *

Quanto al contributo unificato si precisa che il ricorrente è esente come da certificato in atti.

* * * * *

Si depositano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

- All. 1 – Graduatoria di merito concorso “Data Entry” – Distretto di Bari*
- All. 2 – Comunicazione del 23.09.2022 di pubblicazione graduatoria*
- All. 3 – Questionario Nicola Albanese*
- All.4 – Bando di Concorso*
- All. 5 – Diario prova d’esame*
- All. 6 – Attestato di partecipazione concorso Nicola Albanese*
- All. 7 – Pec con richiesta di correzione in autotutela*
- All. 7 bis – richiesta di accesso*
- All. 8 – Graduatoria di merito Data Entry Ancona*
- All. 9 – Graduatoria di merito Data Entry Bologna*
- All. 10 – Graduatoria di merito Data Entry Firenze*
- All. 11 – Domanda di Partecipazione Nicola Albanese*

Molfetta – Roma, lì 14.11.2022

Avv. Antonio Calvani

Avv. Giulio M. Calvani

e nei confronti di

- Domenico DE TOMA, nato a Bisceglie (BT) il 31 luglio 1982 (CF. DTMDNC82L31A883B),

classificatosi con 23,5 pt. al posto n. 181 della graduatoria di merito del Concorso Ministero della Giustizia – Profilo Data Entry – per il Distretto di Corte di Appello di Bari

- controinteressato

- Giovanna REGANO, nata ad Andria il 16 maggio 1982 (CF. RGNGNN83E56A285U), classificatasi con 24,124 pt. al posto n. 160 della graduatoria di merito del Concorso Ministero della Giustizia – Profilo Data Entry – per il Distretto di Corte di Appello di Bari

- controinteressata

DIRITTO

3. - IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA CARTA UE E DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N.127/1997; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NELLA PARTE IN CUI L'ART.6 DEL BANDO DI CONCORSO PREVEDE IL RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER I TITOLI LADDOVE IL DIPLOMA SIA STATO CONSEGUITO ENTRO SETTE ANNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO.

Sotto altro profilo il ricorrente è stato chiaramente pregiudicato dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6, comma 2, del Bando nella parte in cui attribuisce il raddoppio del punteggio per i titoli posseduti, laddove il diploma sia stato conseguito entro sette anni dal termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Nello specifico, l'art.6 comma 2, prevede quanto segue: “Qualora il diploma sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dall'art. 6, comma 2, lettera a), sono raddoppiati”.

Il pregiudizio subito dal ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, lo stesso avrebbe certamente conseguito una migliore posizione in graduatoria, con maggiori possibilità di assunzione sia nel Distretto di Corte di Appello di Bari sia presso altri Distretti, a seguito di scorrimento.

E infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione (All. II), il ricorrente ha conseguito il proprio titolo di studio con la votazione di 43/60, ottenendo di conseguenza solo 1,25 punti perché il diploma di scuola superiore è stato conseguito nel 1985 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio.

Laddove tale ingiusto e discriminante criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, il ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione.

Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo.

Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati (evidentemente più giovani) che godono del raddoppio e quelli (come il ricorrente) che non godono di tale beneficio, con la conseguenza (francamente assurda) che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni, anche se con un voto più basso, hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito il diploma oltre i 7 anni, anche se con un voto più alto.

Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati (obiettivo, questo, di qualunque selezione concorsuale) ma piuttosto quelli più “fortunati” che hanno conseguito il titolo di recente o sono semplicemente più giovani.

Viene in tal modo aggirata la norma che impedisce di introdurre nei bandi di concorso discriminazioni legate all'età dei partecipanti, di fatto tagliando fuori chi – come l'odierno ricorrente – ha oltre

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

cinquantacinque anni, è in uno stato di disoccupazione e, viste le criticità nel mercato del lavoro per chi ha la sua età, sta provando i concorsi nel pubblico impiego, anche a tempo determinato.

Il criterio, quindi, è ingiusto e irragionevole perché riconduce l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo alla data di conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al concorso, perché solo chi ha conseguito il titolo di recente può beneficiare di un punteggio più alto.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il predetto criterio perché contrario al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt. 4 e 51 Cost.), dal momento che le selezioni di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici, nulla potendo valere la data del conseguimento di un titolo di studio.

In ragione dei predetti principi, pur essendo pacifico che i criteri di selezione dei concorsi pubblici siano espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, e, per tale motivo, non sono sindacabili dal G.A., nel caso di specie siamo dinnanzi a un evidente esercizio irragionevole del potere discrezionale della pubblica amministrazione che sfocia nell'eccesso di potere che, come noto, rappresenta uno dei vizi di legittimità degli atti amministrativi per cui se ne può chiedere l'annullamento.

In una vicenda analoga, con la sentenza n. 1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che quello fondato sulla distanza temporale del conseguimento del titolo di studio è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale".

Ma non è tutto.

Il predetto criterio opera indirettamente anche una inaccettabile discriminazione fondata sull'età del

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto, di fatto, nei confronti dei candidati più anziani rispetto a quelli più giovani, con il solo obiettivo di preferire e agevolare questi ultimi rispetto ai primi.

Tale criterio di valutazione, però, prevedendo l'attribuzione di un considerevole punteggio aggiuntivo a chi abbia conseguito il titolo di studio entro i 7 anni dalla data di presentazione delle candidature per il concorso, punta, in realtà, a favorire in modo eccessivo i giovani candidati a discapito di quelli più anziani (e magari con meno opportunità di trovare un'occupazione), in palese violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni fondate esclusivamente sull'età.

Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare anche l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone (...) di una particolare età".

*A tale proposito, anche l'art.3, comma 6, della legge n. 127/1997 ha sancito che, nel nostro ordinamento, la partecipazione ai concorsi pubblici **"non è soggetta a limiti di età"**, né tale norma può essere aggirata attraverso uno stratagemma (quello del punteggio aggiuntivo a chi abbia conseguito il titolo di studio da meno di 7 anni) che punta chiaramente a discriminare alcuni e ad avvantaggiare altri, solo su base anagrafica.*

Appare evidente, pertanto, come il predetto criterio di attribuzione del punteggio aggiuntivo sia irragionevole in quanto produce una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione apparente, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

accesso che regolano i concorsi pubblici.

Il criterio di cui trattasi, pertanto, è meritevole di annullamento, tenuto conto del grave pregiudizio subito dal Sig. Albanese che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione in graduatoria con evidenti ripercussioni positive in termini di assunzione.

Questa difesa, d'altro canto, non ignora il contenuto dell'art. 14, comma 2 lett. b), del D.L.n. 80/2021, convertito con la legge n. 113/2021, per cui "per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i titoli valutabili ai sensi del presente con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

*a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia **possono prevedere** che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento", tuttavia tale norma (dal tenore palesemente incostituzionale che si chiede di valutare anche al fine di un'eventuale giudizio di legittimità costituzionale, stante la sua rilevanza nel caso di specie), prevede solo una possibilità (e non un obbligo) di attribuire un punteggio aggiuntivo se il titolo di studio è stato conseguito entro i sette anni. Possibilità di cui, erroneamente e ingiustamente, le amministrazioni resistenti si sono avvalse.*

* * * * *

Istanza cautelare

Il fumus boni iuris si evince dai pregressi motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il periculum in mora , si evidenzia la necessità di una pronuncia cautelare al fine di sospendere i provvedimenti impugnati affinché le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, possano provvedere quanto prima al riesame della posizione del Sig. Nicola Albanese, eliminando la penalità attribuitagli per la risposta fornita al quesito n. 11 e aggiungendogli il punteggio relativo alla risposta esatta, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 24,50 pt. e aggiornamento della graduatoria.

Per valutare l'esigenza cautelare, inoltre, occorre richiamare quanto stabilito dall'art. 33 del D.L. n. 17/2022 (c.d. decreto "bollette"): "al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita".

Da ciò è innegabile che sussistono le esigenze cautelari ai fini di un rapido riesame del punteggio del ricorrente, tenuto conto degli inevitabili e prossimi scorrimenti della graduatoria degli idonei, tanto per il Distretto di Corte d'Appello di Bari , quanto per gli altri distretti privi di idonei.

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Un possibile, imminente, scorrimento della graduatoria, infatti, potrebbe aggravare la posizione del ricorrente rispetto alle possibili assunzioni, laddove allo stesso non fosse riconosciuto il punteggio corretto (1,125 punti in più) e il dovuto miglior posizionamento in graduatoria: ne deriva che, con il passare del tempo, il ricorrente (attualmente disoccupato) rischia di perdere opportunità di lavoro e, soprattutto, l'assunzione a mano a mano che si rendono disponibili i posti.

Rimane quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al rapido ricalcolo del punteggio complessivo attribuito al Sig. Albanese e alla successiva rideterminazione della sua posizione in graduatoria.

E' chiaro, infatti, che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio rischio di perdere una occasione di lavoro (a tempo determinato, per giunta) tenuto conto dell'attuale posizione in graduatoria; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di "chance" da parte ricorrente.

Vi sono, pertanto, tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che induca l'Amministrazione a riesaminare la posizione del ricorrente.

P.Q.M.

Si chiede, in accoglimento del ricorso:

- *in via principale, l'annullamento degli atti impugnati come in epigrafe e, per l'effetto, l'accertamento dell'interesse del Sig. Nicola Albanese a vedersi attribuito il punteggio aggiuntivo di 1,125 pt. per la risposta esatta fornita al quesito n. 11 del test svoto in data 22 giugno 2022, con conseguente aggiornamento della graduatoria di concorso;*

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

- *in via subordinata*, per le ragioni indicate nel motivo n. 3 del gravame, l'annullamento del criterio stabilito all'art. 6, comma 2, del Bando e, per l'effetto, l'aggiornamento dell'intera graduatoria finale relativa al Concorso per il profilo "Data Entry" del Distretto di Corte di Appello di Bari, nella parte in cui è stato attribuito il raddoppio del punteggio previsto per il diploma conseguito entro 7 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda al concorso;
- *in via cautelare*, concedere idonea misura cautelare volta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati, adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a determinare il riesame della posizione del Sig. Nicola Albanese e il ricalcolo del punteggio attribuito.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

* * * * *

Quanto al contributo unificato si precisa che il ricorrente è esente come da certificato in atti.

* * * * *

Si depositano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

All. 1 – Graduatoria di merito concorso "Data Entry" – Distretto di Bari

All. 2 – Comunicazione del 23.09.2022 di pubblicazione graduatoria

All. 3 – Questionario Nicola Albanese

All.4 – Bando di Concorso

All. 5 – Diario prova d'esame

All. 6 – Attestato di partecipazione concorso Nicola Albanese

All. 7 – Pec con richiesta di correzione in autotutela

All. 7 bis – richiesta di accesso

All. 8 – Graduatoria di merito Data Entry Ancona

All. 9 – Graduatoria di merito Data Entry Bologna

All. 10 – Graduatoria di merito Data Entry Firenze

All. 11 – Domanda di Partecipazione Nicola Albanese

Studio Legale
CALVANI
Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

Molfetta – Roma, lì 14.11.2022

Avv. Antonio Calvani

Avv. Giulio M. Calvani

Al presente atto si allegano:

- 1) Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, n. 7959/2022 pubblicata il 27.12.2022
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio RG n. 13960/2022 pendente avanti al TAR Lazio – Roma
- 3) Elenco controinteressati - Graduatoria finale di merito del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 del 1-4-2022)*” relativa al Distretto della Corte di Appello di Bari per il profilo di “operatore data entry”.

Molfetta – Roma, lì 29.12.2022

Avv. Antonio Calvani

Avv. Giulio M. Calvani